

**ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTRICE  
N. 314 DEL 18/10/2023**

**OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI ████████ NEL PROFILO DI INFERMIERE CON INQUADRAMENTO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.L. N. 18 DEL 17.03.2020 E SS. MM.II.**

**LA DIRETTRICE**

**Visti:**

- il vigente Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- L'art. 35 del D. Lgs. 165/2001 (e ss. mm. e ii.)
- l'art. 97 della Costituzione;
- i CC.CC.NN.LL. vigenti del Comparto Funzioni locali;

**Richiamato** il Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 59 del 6 aprile 2020, in forza del quale è stato approvato un avviso per la manifestazione di interesse dei professionisti in possesso delle qualifiche professionali sanitarie di medico chirurgo e infermiere che intendano esercitare sul territorio regionale la professione conseguita all'estero e regolamentata da specifiche direttive dell'Unione Europea per consentire alle Aziende sanitarie e agli IRCSS regionali di selezionare tra i professionisti che hanno manifestato interesse, quelli più rispondenti alle esigenze di cura della popolazione nell'attuale fase emergenziale;

**Visto** l'art. 13 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituito dall'art. 8-sexies del Decreto Legge n. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21, che consente:

- fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al D.P.R. 31 agosto 199 n. 394 e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea;
- per la medesima durata, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da Covid-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, titolari di

un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge;

**Richiamato** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 marzo 2021 n. 31 che:

- ha esteso quanto previsto dal sopra citato art. 13 anche alle strutture sociosanitarie, in quanto *“assicurano l'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza, finanziate dal Servizio Sanitario Regionale e da eventuali quote di partecipazione degli utenti e/o di contribuzione dei Comuni e concorrono al contenimento e al contrasto dell'attuale fase emergenziale epidemiologica”*;
- ha integrato l'avviso approvato con proprio Decreto n. 59 del 6 aprile 2020 consentendo:
  1. agli operatori socio-sanitari in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea e non più solo ai medici chirurghi e infermieri, di manifestare interesse;
  2. alle strutture sanitarie pubbliche, private o accreditate con il SSR, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, alle strutture sociosanitarie accreditate e convenzionate con il SSR, qualora ne ravvisino la necessità, di selezionare tra i professionisti che hanno manifestato interesse, quelli più rispondenti alle esigenze di assistenza della struttura nell'attuale fase emergenziale;

**Visto** l'art. 6-bis del D.L. n. 105/2021 e ss.mm.ii. il quale ha prorogato, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità di esercitare temporaneamente, nel territorio nazionale, le qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure del sopra citato art. 13 del d.l. 18/2020 e ss.mm.ii.;

**Rilevato** che permangono le enormi difficoltà nel reperire personale sanitario da adibire al servizio infermieristico presso la Casa Residenza per Anziani di Vignola e della sofferenza in cui versa il servizio stesso relativamente all'organico a disposizione, nonostante le numerose procedure selettive esperite;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di procedere all'assunzione a tempo determinato di personale infermieristico selezionando tra i professionisti che hanno manifestato interesse quello meglio corrispondente alle esigenze dell'Azienda relativamente al mantenimento degli standard di qualità del servizio erogato all'utenza nell'attuale fase emergenziale, anche con riferimento al criterio di vicinanza con la sede di lavoro;

**Dato atto** che, fra coloro che hanno manifestato interesse, si è individuata la Sig.ra [REDACTED] nata [REDACTED] e residente a [REDACTED] quale professionista avente le predette caratteristiche;

**Ritenuto**, quindi, di procedere all'assunzione a tempo determinato e pieno al profilo di Infermiere, con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, a decorrere dal 23.10.2023, della suddetta Sig.ra [REDACTED];

**Dato altresì atto** che:

- l'instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata all'esito della visita medica di idoneità alla mansione;
- il rapporto di lavoro è instaurato a tempo determinato, dal 23.10.2023 al 31.01.2024;
- il rapporto è costituito a tempo pieno, pari a 36 ore settimanali, su 6 giorni a settimana, con turnazione articolata sui turni di lavoro previsti nel nucleo di adibizione e con articolazione oraria su 24 ore giornaliere;
- che la sede dell'attività lavorativa è al momento individuata presso la Casa Residenza per Anziani di Vignola, sita in Vignola (MO) alla Via Libertà n. 871;

**Visti** per quanto applicabili:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 267 e ss.mm.ii.;

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- i CC.CC.NN.LL. vigenti Comparto Funzioni Locali;

Tutto ciò premesso

#### DETERMINA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella presente parte dispositiva:

- 1) Di procedere all'assunzione a tempo determinato e pieno nel profilo di "Infermiere", con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, della Sig.ra [REDACTED], nata in [REDACTED] e residente a [REDACTED]
- 2) Di dare atto che:
  - l'instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata all'esito della visita medica di idoneità alla mansione;
  - il rapporto di lavoro è instaurato a tempo determinato, dal 23.10.2023 al 31.01.2024;
  - il rapporto è costituito a tempo pieno, pari a 36 ore settimanali, su 6 giorni a settimana, con turnazione articolata sui turni di lavoro previsti nel nucleo di adibizione e con articolazione oraria su 24 ore giornaliere;
  - che la sede dell'attività lavorativa è al momento individuata presso la Casa Residenza per Anziani di Vignola, sita in Vignola (MO) alla Via Libertà n. 871;
- 3) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Personale e al Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli per gli adempimenti di competenza.

La Direttrice  
Paola Covili



